

DELIBERA N. 41/23/CIR

**ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N. 32/23/CIR
RECANTE “ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI G.T. S.R.L. PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 1 E ARTICOLO 6, COMMA 3, DI
CUI ALL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 8/15/CIR E DELL’ARTICOLO 70
DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. (CONTESTAZIONE
N. 3/23/DRS)” E RIMESSIONE IN TERMINI NEL PROCEDIMENTO**

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell’8 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, (di seguito l’Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo, dell’8 novembre 2021, n. 207, nel seguito il *Codice*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del*

processo amministrativo”;

VISTO l’articolo 14-bis, *comma 1*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS e di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il provvedimento n. 3/23/DRS del 17 aprile 2023 disceso da tutti gli atti formati ed acquisiti dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche e recante: “*Contestazione alla società G. T. S.r.l. per violazione dell’articolo 3, comma 1 e dell’articolo 6, comma 3 del Piano di Numerazione Nazionale di cui all’Allegato “A” della Delibera n. 8/15/CIR nonché dell’articolo 70 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, N. 259*”;

VISTA la delibera n. 32/23/CIR del 26 luglio del 2023, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti di G.T. S.r.l. per violazione degli articoli 3, comma 1 e articolo 6, comma 3, di cui all’allegato A alla delibera n. 8/15/CIR e dell’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche. (Contestazione n. 3/23/DRS)*”, notificata in data 2 agosto 2023;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2023), recante: “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*”;

CONSIDERATO che l'articolo 4 Capo I della legge n.100/2023, rubricato "*Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi*" prevede "*Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa (o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione) nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (...)*";

CONSIDERATA l'istanza di annullamento in autotutela della delibera n. 32/23/CIR con contestuale richiesta sospensione della contestazione n.3/23/DRS e conseguente rimessione in termini presentata dalla società GT S.r.l. in data 16 ottobre 2023, protocollo 261343;

CONSIDERATO altresì che, a fondamento dell'istanza, la società ha invocato l'applicazione della su richiamata legge n.100 del 31 luglio 2023 (GU n.177 del 31 luglio 2023) di conversione, con modifiche, del Decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61 (GU n. 127 del 1° giugno 2023) e segnatamente il Capo I, articolo 4;

VALUTATA la richiesta dell'istante società;

PRESO ATTO che il Comune di Novafeltria (Rimini), sede legale della società GT S.r.l., rientra tra quelli inclusi nell'elenco dei Comuni interessati dalla legge 100/2023;

CONSIDERATO che:

Premessa in fatto

In data 26 luglio 2023 l'Autorità scrivente ha adottato la delibera n. 32/23/CIR recante "*Ordinanza ingiunzione nei confronti di G.T. S.r.l. per violazione degli articoli 3, comma 1 e articolo 6, comma 3, di cui all'allegato A alla delibera n. 8/15/CIR e dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche. (Contestazione n. 3/23/DRS)*".

Siffatto provvedimento è il terminale del procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 3/23/DRS, notificata alla società GT S.r.l. in data 17 aprile 2023 in materia di cd. CLI *spoofing*.

Con il provvedimento citato la società GT veniva sanzionata per la violazione degli articoli 3, comma 1 e 6, comma 3, della delibera n. 8/15/CIR (Piano di numerazione

nazionale) nonché la violazione dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche e per l'effetto condannata al pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 30, comma 12 del Codice, nella misura del minimo edittale di euro 240.000.

La delibera n. 32/23/CIR, è stata ritualmente notificata dal responsabile del procedimento in data 2 agosto 2023.

Valutazioni istruttorie. Sulla richiesta di annullamento in autotutela.

L'intervento normativo richiamato in precedenza prevede dunque incontrovertibilmente la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi dal 1° maggio 2023 al 31 agosto del corrente anno, ivi compresi quelli sanzionatori, estensione - quest'ultima - disposta con la conversione in legge del D.lg. n. 61 del 1° giugno 2023.

Ciò premesso, appare utile altresì richiamare sinteticamente la scansione dei tempi procedurali relativi alla vicenda *de qua* finalizzata precipuamente alla valutazione in concreto dell'effetto prodotto dalla più volte citata normativa emergenziale rispetto ai termini procedurali regolamentari.

A riguardo appare anche necessario evidenziare preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della delibera n. 437/22/CONS, dalla notifica dell'atto di contestazione la società *sanzionanda* può presentare presso gli Uffici competenti, scritti difensivi, documenti, nonché motivata richiesta di essere sentita, entro 30 giorni e trascorso tale termine, in assenza di giustificazioni o nel caso in cui le stesse risultino inadeguate, l'Autorità procede alla conclusione del procedimento mediante l'adozione del provvedimento finale (ordinanza ingiunzione) entro il termine di 150 giorni dalla notifica della citata contestazione (fatte salve sospensioni regolamentate per eventuali approfondimenti istruttori).

Ebbene:

- l'atto di contestazione 3/23/DRS è precedente ai richiamati fatti emergenziali accaduti in Emilia-Romagna, poiché adottato e notificato in data 17 aprile 2023;
- il Decreto legislativo n.61 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023 e determina la sospensione dei termini anche verso i procedimenti "pendenti" con effetto retroattivo a far data dal 1° maggio al 31 agosto;
- la legge n.100/23 che ha convertito con modifiche il Decreto-legge 61 del 1° giugno 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2023;
- la delibera n. 32/23/CIR è stata adottata in data 26 luglio 2023, ovvero cinque giorni

prima che la legge – a modifica del precedente decreto – acquistasse definitiva efficacia, cioè a decorrere per l'appunto dal 31 luglio 2023.

È quindi rilevabile che gli effetti sospensivi, normativamente disposti, si sono prodotti nelle more dell'*iter* procedimentale atteso che la delibera n. 32/23/CIR è stata adottata in data 26 luglio 2023.

In conclusione, e sulla scorta di siffatte considerazioni, si ravvisa la necessità di accogliere l'istanza della predetta Società, alla luce delle disposizioni legislative fin qui richiamate, con adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela della delibera n. 32/23/CIR e conseguente rimessione in termini, da concedere alla società GT S.r.l. per esercitare le prerogative defensionali regolamentate, nell'ambito del procedimento avviato con atto di contestazione n. 3/23/DRS.

VALUTATA, dunque, la sussistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela della delibera n. 32/23/CIR, attese le disposizioni di carattere emergenziale di cui alla legge n.100/23 recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.”*;

RITENUTA, quindi applicabile la disposizione prevista dall'articolo 4 della legge 100/23 nell'ambito del procedimento a carico della società GT S.r.l., avviato con atto di contestazione n.3/23/DRS;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

1. La delibera n. 32/23/CIR recante *“Ordinanza ingiunzione nei confronti di G.T. S.r.l. per violazione degli articoli 3, comma 1 e articolo 6, comma 3, di cui all'allegato A alla delibera n. 8/15/CIR e dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche. (Contestazione n. 3/23/DRS)”* è annullata in autotutela per le ragioni espresse in motivazione.
2. I termini relativi al procedimento avviato con la contestazione n. 3/23/DRS, menzionati nel medesimo atto, decorrono dalla notifica del presente provvedimento, al fine di consentire alla società GT S.r.l. l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società G.T. S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba